

Comune di SAMASSI

(Provincia Sud Sardegna)

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE Accordo per la ripartizione delle risorse decentrate - Anno 2019 – (Autorizzazione G.Com.le n. 126 del 09.12.2019)

Il giorno 16 DICEMBRE 2019, alle ore _16:15_, presso la sede comunale in Samassi via Municipio n. 1 ha avuto luogo l'incontro tra:

<p>LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA rappresentata da:</p>	<p>Dott.ssa Corda Cristina (Presidente) ___F.TO CORDA CRISTINA_____</p> <p>Dott.ssa Massetti Luisella (componente-vice presidente) __F.TO MASSETTI LUISELLA_____</p> <p>Dott.ssa Fenu Patricia (componente) ___F.TO FENU PATRICIA_____</p>
<p>LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, rappresentative del comparto Funzioni Locali:</p> <p>FP CGIL - in persona del delegato territoriale, Sig. (.....Colombo Ercole.....) __F.TO CADDEO SALVATORE_(sub delegato)___</p> <p>CISL FP - in persona del delegato territoriale, Sig. (...Mereu Pierluigi.....) __ASSENTE__</p> <p>UIL FPL - in persona del delegato territoriale, Sig. (...Sollai Mario.....) __ASSENTE_____</p> <p>CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI - in persona del delegato territoriale, Sig. (.....Setzu Silvio.....) __ASSENTE_____</p>	<p>LA RSU</p> <p>In persona dei delegati aziendali:</p> <p>Sig. Lilliu Emilio __f.to LILLIU EMILIO_____</p> <p>Sig. Setzu Marta __f.to SETZU MARTA_____</p>

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO all'anno 2019.

Comune di SAMASSI

Provincia Sud Sardegna

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

Accordo per la ripartizione delle risorse decentrate - Anno 2019 -

(Autorizzazione G.Com.le n. 126 del 09.12.2019)

Delegazione parte pubblica:

Il Presidente _(Corda Cristina)_ F.TO Corda Cristina _____
(Fenu Patricia) F.TO Fenu Patricia _____
(Masseti Luisella) F.TO Massetti Luisella _____

Delegazione OO.SS. Territoriali:

FP CGIL _(Caddeo Salvatore)_ F.TO Caddeo Salvatore _____
CISL FP _(Mereu Pierluigi)_ ASSENTE _____
UIL FPL _(Sollai Mario)_ ASSENTE _____
CSA Regioni Autonomie Locali _(Setzu Silvio)_ ASSENTE _____

Samassi, _ 16 dicembre 2019_ ORE _16:15_

Delegazione R.S.U.:

_ (Setzu Marta)_ F.TO Setzu Marta _____
_ (Lilliu Emilio)_ F.TO Lilliu Emilio _____

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2019

PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI SAMASSI

ATTI E DOCUMENTAZIONE ALLA BASE DELLA CONTRATTAZIONE:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 27.11.2019: ***aggiornamento e nomina Delegazione trattante di parte pubblica;***
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 27.11.2019: ***linee di indirizzo per la Delegazione di parte pubblica in ordine alla costituzione del Fondo 2019;***
- Determinazione Responsabile area Finanza Tributi Personale n. 200 del 02.12.2019: ***costituzione Fondo risorse decentrate per l'anno 2019;***
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 06.09.2019: ***approvazione obiettivi di performance individuale e gli obiettivi di performance organizzativa per l'anno 2019;***
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 18.09.2019: ***presa d'atto documenti approvati dall'Unione dei Comuni Terre del Campidano con deliberazione CdA n. 16 e n. 17 del 13.05.2019, previo confronto con le OOSS. In particolare – il sistema di misurazione e valutazione delle performance del personale dipendente;***
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 25.09.2019: ***Recepimento Contratto Collettivo Integrativo Territoriale 2019-2021 sottoscritto il 24.07.2019;***
- **Il CCDITerritoriale del 24.07.2019;**
- **Il CCNL 21.05.2019 e precedenti CCNL in quanto applicabili;**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Oggetto e obiettivi
- Art.2 Ambito di applicazione e materie
- Art.3 Durata – Revisione

TITOLO II – CRITERI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE

- Art. 4 Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili
- Art. 5 Criteri per l'attribuzione delle risorse destinate alla performance
- Art. 6 Differenziazione del premio individuale (art. 69, CCNL 2018)
- Art. 7 Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)
- Art. 8 Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018)
- Art. 9 Indennità di reperibilità
- Art. 10 Indennità di turno

TITOLO III – COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019

TITOLO IV – SUDDIVISIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019

.....

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e obiettivi)

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (di seguito CCDI) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata, tutte contemplate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, sono regolate tra i soggetti titolari della contrattazione integrativa (art. 7, commi 2 e 3 del CCNL 21.05.2018) e con le procedure negoziali stabilite dalla legge e dall'art. 8 del medesimo CCNL.

Art. 7, c. 5, D. Lgs. n. 165/2001: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese".

Art. 40, c. 3-bis, D. Lgs. n. 165/2001: "La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono".

Art. 2

(Ambito di applicazione e materie)

1. Il presente CCDI si applica a tutto il personale non dirigente e non incaricato di posizione organizzativa in servizio presso il Comune di Samassi con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.

2. Il presente CCDI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente e tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata che col medesimo vengono disciplinati.

Art. 3

(Durata – Revisione)

1. Il presente CCDI ha durata annuale e regola gli istituti ivi declinati per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019.

2. Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse, le parti, al fine di evitare ogni e qualsivoglia discontinuità, concordano di ritenere confermati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo tutti gli importi relativi alle indennità accessorie di cui agli art. 70-bis e 70-quinquies definiti dal presente accordo annuale.

TITOLO II - CRITERI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 4

(Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili)

1. La parte “stabile” del fondo, alimentata ex art. 67 e 68, comma 2 del CCNL 21005.2018, è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell’art. 68, c. 1 del CCNL 2016-2018 e quindi:

- progressioni economiche nella categoria (esclusa la quota differenziale a carico del bilancio);
- indennità di comparto (esclusa la quota a carico del bilancio);
- oneri di primo inquadramento personale vigilanza ex V[^] q.f. (CCNL 31.3.1999 art. 7)
- fondo per nuove progressioni economiche orizzontali (decorrenti dal 01.01.2019).

2. Le somme destinate ai suddetti istituti gravano sull’importo consolidato, precostituito ai sensi dell’art. 67, comma 1 e stabilmente incrementato ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 67 CCNL 21.05.2018;

3. Le ulteriori somme, costituenti la parte c.d. “variabile” ex art. 67, comma 3 CCNL 21.05.2018 nonché, ai sensi dell’art. 68, comma 1 del medesimo contrattuale, le somme rese annualmente disponibili a seguito di intervenute cessazioni nell’anno precedente o residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2 relative a precedenti esercizi ma non integralmente utilizzate, vengono destinate agli istituti di cui all’art. 68, comma 2 CCNL 21.05.2018; le parti definiscono i criteri di riparto e le quote da destinare ai vari istituti previsti dal citato art. 68 comma 2 CCNL 21.05.2018.

L’art. 7, c. 4, lett. a) del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa i criteri di ripartizione delle risorse disponibili detratte quelle vincolate a istituti di carattere stabile. Compete quindi alle parti individuare i criteri

per ripartire le residue risorse disponibili.

In tale operazione svolge un ruolo predominante l'organizzazione dell'Ente, e quindi la sua struttura operativa e le modalità di utilizzo dei servizi in relazione alle esigenze.

Rimane fermo che una quota minima delle risorse variabili è destinata alla performance individuale.

Art. 5

(Criteri per l'attribuzione delle risorse destinate all'organizzazione e alla performance)

1. Le parti in conformità a quanto disposto dal CCDITerritoriale (art. 14) concordano che una percentuale significativa del fondo di cui all'art. 67, commi 2 e 3 del contratto sia destinata ad incentivare la performance individuale e organizzativa.
2. Eventuali risorse di parte stabile, derivanti da minore utilizzo nell'anno di competenza per altri istituti ovvero non utilizzate per impossibilità di attivazione e/o attribuzione di nuove progressioni economiche orizzontali, concorrono ad incrementare le risorse destinate alla performance;
3. Le parti definiscono la correlazione tra gli importi dei premi individuali legati alla performance e particolari compensi che specifiche disposizioni di legge prevedono a favore del personale.
4. Le parti concordano altresì che una quota adeguata del fondo venga riservata al finanziamento di istituti relativi all'organizzazione e all'erogazione dei servizi.

Art. 6

(Differenziazione del premio individuale -art. 69, CCNL 2018)

L'articolo prevede l'assegnazione ai dipendenti che conseguono valutazioni più elevate una maggiorazione del premio correlato alla performance individuale, definita in sede di contrattazione integrativa in misura comunque non inferiore al 30% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente. La contrattazione integrativa definisce preventivamente la quota limitata di personale cui attribuire detta maggiorazione.

1. L'importo della maggiorazione, come stabilito all'art. 18 comma 8 del CCDITerritoriale, è determinata in misura del “ **.... 30% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente**” ed è assegnata “**....al 20% del personale che ha conseguito una valutazione non inferiore al 90% del max attribuibile in ragione del parametro categoriale di appartenenza....**”

Art. 7

(Indennità condizioni di lavoro - art. 70-bis, CCNL 2018)

1. L'indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Il valore dell'indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni.

Ai fini dell'attribuzione dell'indennità non si può fare riferimento alla categoria o profilo di appartenenza ma

deve essere riconosciuta ai lavoratori che sono maggiormente esposti alle cattive condizioni di lavoro. L'ARAN precisa che deve trattarsi "di modalità della prestazione realmente ed effettivamente differenziate da quelle degli altri lavoratori e che non caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento stipendiale previsto per il suddetto profilo" (RAL1563 e 199).

Possono essere utili in proposito le indicazioni dei precedenti contratti integrativi, anche al fine di valutare gli impatti finanziari dell'operazione.

2. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale. Ai fini del riconoscimento della indennità si individuano le seguenti attività di rischio cui corrispondono i relativi valori di indennità:

Tipo di attività	Importo indennità
Prestazioni che comportano una esposizione diretta e continua con sostanze chimiche e biologiche	Euro 1,00 al giorno
Prestazioni che comportano una esposizione diretta e continua con catrame – bitume – oli e loro derivati	Euro 1,00 al giorno
Prestazioni che comportano una esposizione diretta e continua Con attività in impianti di depurazione, rifiuti solidi urbani o assimilati	Euro 1,00 al giorno
Prestazioni che comportano una esposizione diretta e continua con esalazioni di rifiuti di qualsiasi genere	Euro 1,00 al giorno
Prestazioni che comportano una esposizione diretta e continua ad attività con impiego di macchine complesse	Euro 1,00 al giorno
Prestazioni che comportano una esposizione diretta e continua ad attività di manutenzione delle fognature e della rete di illuminazione	Euro 1,00 al giorno
Prestazioni che comportano una esposizione diretta e continua a lavori di necrofori fossori e necrofori esumatori	Euro 1,00 al giorno

Prestazioni che comportano una esposizione diretta e continua a lavori di manutenzione stradale, verde pubblico, segnaletica, svolti in presenza significativa di traffico	Euro 1,00 al giorno
Prestazioni che comportano una esposizione diretta e continua a conduzione di impianti tecnologici	Euro 1,00 al giorno

E' comunque esclusa l'erogazione dell'indennità di rischio per le figure professionali che svolgono attività amministrativa o di Polizia Locale in modo generalizzato.

3. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l'integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l'autonomia temporale o relazionale. Si considera disagio quello derivante dalla diversa articolazione dell'orario di lavoro per effetto delle particolari esigenze del servizio. La misura dell'indennità riferita al disagio è definita in euro 1,00 per ogni giornata di cambio orario lavorativo derivante da esigenze di servizio.

4. La misura dell'indennità riferita al maneggio valori è definita in euro 1,00 per ogni giorno di effettiva attività.

5. In caso di cumulo di attività che presentano alcune o tutte le situazioni previste dal contratto, è applicata una riduzione degli importi diversi da quelli riferiti al rischio, nella misura del 50%. In ogni caso non si può superare il valore massimo di contratto.

6. Il Responsabile del servizio di appartenenza del dipendente attesta lo svolgimento di attività soggette a rischio, disagio, maneggio valori.

Art. 8

(Indennità per specifiche responsabilità - art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018)

1. Al personale di categoria B, C e D non titolare di P.O. è riconosciuta una indennità per specifiche responsabilità, in presenza di svolgimento di funzioni di particolare rilevanza quali:
 - Coordinamento di funzioni in relazione a determinati servizi e/o uffici istituiti dall'ente;
 - Coordinamento di funzioni e servizi in capo al settore in caso di assenza o impedimento del responsabile di posizione organizzativa;
 - Coordinamento di almeno due operatori di pari o inferiore categoria.
2. L'effettivo svolgimento delle funzioni di specifiche responsabilità è attestato dal Responsabile del Servizio.

Art. 9

(Indennità di reperibilità - come da art. 24 CCNL 21005.2018)

L'art. 24 del CCNL stabilisce che per le aree di pronto intervento individuate dagli enti è istituito il servizio di pronta reperibilità. L'art.7, c.4, lett. k, demanda alla contrattazione integrativa l'elevazione della misura oraria fino ad euro 13,00, e il numero delle volte in cui il dipendente può essere messo in reperibilità rispetto alle 6 previste dal contratto.

1. Il limite di sei volte al mese per la reperibilità in presenza di situazioni di emergenza climatica od ambientale, è elevato fino ad un massimo di otto (8) volte al mese. L'aumento dei turni in questione non può superare la durata di mesi due (2) continuativi. L'amministrazione si impegna comunque a contenere la turnazione nei limiti contrattuali, avuta comunque ragione delle esigenze da affrontare.

Art. 10

(Indennità di turno - si richiama integralmente l'art. 23 del CCNL 21.05.2018)

1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente.
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
 - a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
 - b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
 - c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
 - d) **i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;**
 - e) per **turno notturno** si intende il periodo lavorativo ricompreso **dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo**; per **turno notturno-festivo** si intende quello che cade nel periodo compreso tra le **ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo** e dalle **ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo**.
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
 - a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;
 - b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;
 - c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006.
6. **L'indennità di cui al comma 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.**
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 67.
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all'art. 27, comma 4 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001.
Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

TITOLO III – COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 (come allegato)

		ANNO
ART. 67 ==>	Fondo risorse decentrate: costituzione	2019
parte stabile		
art. 67 comma 1	<p>A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.</p>	84.897,26

art. 67 comma 2	L'importo di cui all'art. 67 comma 1 è stabilmente incrementato:
lett. a)	di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
lett. b)	di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
lett. c)	dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
lett. d)	di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
lett. e)	degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;
lett. f)	dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

2.496,00
1.534,46
21,84
-
-
-

====>

UNITA' IN SERVIZIO AL 31 DIC 2015	30
-----------------------------------	----

====>

CESSAZIONI 2018	DATA CESSAZIONE	RIA MENSILE	ASS-PERS MENSILE	MESI RESIDUI
matr. n. 1	30 NOV.	0,00	0,00	1
matr. n. 26	31 DIC.	1,68	0,00	0
matr. n. 82	8 SETT.	0,00	0,00	4
matr. n. 185	30 GIU.	0,00	0,00	6

lett. g)	degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;	-
lett. h)	delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).	-
RISORSE PARTE STABILE (al lordo della decurtazione permanente)		88.949,56
DECURTAZIONE CONSOLIDATA FONDO (2011-2014)		- 2.210,96
TOTALE PARTE STABILE (al netto della decurtazione permanente)		86.738,60

parte variabile		
art. 67 comma 3	Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	
lett. a)	delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;	-
lett. b)	della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;	-
lett. c)	delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; (FONDI RAS - art. 1 c.2 LR n. 19/1997)	5.887,00
	delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; (INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - art 113 c. 2 DLgs n. 50/2016)	29.565,76
	delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; (COMPENSI ISTAT -CENSIMENTO POPOLAZIONE 2019)	1.095,23


				CESSAZIONI 2018	DATA CESSAZIONE	RIA MENSILE	ASS-PERS MENSILE	MESI RESIDUI
lett. d)	degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	-	==>	matr. n. 1 matr. n. 26 matr. n. 82 matr. n. 185	30 NOV. 31 DIC. 8 SETT. 30 GIU.	0,00 1,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 0 4 6
lett. e)	degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	2.539,85	==>	lavoro straordinario stanziato 2018	7.978,75	speso	5.438,90	
lett. f)	delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	-						
lett. g)	delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;	-						
lett. h)	di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4;	-						
lett. i)	di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).	-						
lett. j)	di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;	-						
lett. k)	delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina	-						

	di cui all'art. 70-sexies.	
TOTALE PARTE VARIABILE		39.087,84
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		125.826,44

EVENTUALI ULTERIORI ASSEGNAZIONI

art. 67 comma 4	In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	-
art. 67 comma 5 Gli enti possono destinare apposite risorse:		
lett. a)	alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	-
lett. b)	alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).	-

<p>art. 67 comma 6</p>	<p>Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.</p>
-------------------------------	--



<p>art. 67 comma 7</p>	<p>La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.</p>
-------------------------------	---

<p>art. 67 comma 8</p>	<p>Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2.</p>
-------------------------------	---

	Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.
--	---

art. 67 comma 9	Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
------------------------	--

art. 67 comma 10	Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016.
-------------------------	---

art. 67 comma 11	Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.
-------------------------	--

RIEPILOGO COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 67 CCNL 21-5-2018)

2019

PARTE STABILE (art. 67 commi 1 e 2)

€ 88.949,56

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO - ART. 67 COMMA 1 CCNL 21/5/2018

84.897,26

L'importo di cui all'art. 67 comma 1 è stabilmente incrementato:

a) risorse stabili

SOGGETTE al limite

RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67, COMMA 2, LETTERA C	21,84
RISORSE ART. 2 COMMA 3 D.LGS 165/2001 - ART. 67 COMMA 2, LETTERA D	-
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67, COMMA 2, LETTERA E	-
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ART. 67, COMMA 2, LETTERA G	-
INCREMENTO DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67, COMMA 2, LETTERA H	-
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE - ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	21,84

b) risorse stabili

ESCLUSE dal limite

INCREMENTO € 83,20 PER DIPENDENTE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 - ART. 67, COMMA 2, LETTERA A (dich.congiunta n. 5)	2.496,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67, COMMA 2, LETTERA B (dich. congiunta n. 5)	1.534,46
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE - ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	4.030,46

PARTE VARIABILE (art. 67 comma 3)

€ 39.087,84

c) risorse variabili

SOGGETTE al limite

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C (fondi RAS - art. 1 c.2 L.R. n. 19/1997)	5.887,00
---	----------

altro	-
altro	-
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE - ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	5.887,00

d) risorse variabili

ESCLUSE dal limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 (solo parte stabile art. 67 comma 1 e comma2)	-
ECONOMIE FONDO LAVORO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E	2.539,85
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C (incentivo funzioni tecniche - art. 113 c.2 D.Lgs. n. 50/2016)	29.565,76
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C (compensi ISTAT censimento 2019 -)	1.095,23
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE - ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	33.200,84

DECURTAZIONI

DECURTAZIONE CONSOLIDATA 2011-2014	- 2.210,96
RIDUZIONE PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI	-
TOTALE DECURTAZIONI	- 2.210,96

FONDO RISORSE DECENTRATE COMPLESSIVO	125.826,44
---	-------------------

RISCONTRO Fondo Risorse decentrate anno 2019	importi
risorse stabili soggette al limite (al netto della decurtazione permanente € 2.210,96)	82.708,14
risorse stabili escluse dal limite	4.030,46
risorse variabili soggette al limite	5.887,00
risorse variabili escluse dal limite	33.200,84
totale	125.826,44

utilizzo risorse stabili (non soggette a contrattazione)	
istituti fissi (progressioni economiche storicizzate, indennità di comparto, differenziali di progressione economica connessi ai rinnovi contrattuali, ecc.)	€ 48.020,85
nuove progressioni economiche (dal 1° gennaio 2019) (l'importo è il massimo ipotizzabile; tuttavia le economie che si registreranno a seguito di minori progressioni rispetto alle massime prevedibili ovvero per minore spesa confluiranno nella disponibilità del budget annuale che sarà previsto per la performance)	€ 10.724,81
totale	€ 58.745,66

ricognizione risorse variabili	
residuo risorse stabili	€ 27.992,94
risorse a destinazione vincolata (compensi Istat, incentivo funzioni tecniche)	€ 30.660,99
fondi RAS ex art. 1, c. 2 LR 19/1997	€ 5.887,00
economie lavoro straordinario 2018	€ 2.539,85
RISCONTRO FONDO (STABILI + VARIABILI)	€ 125.826,44
ammontare risorse variabili disponibili alla contrattazione 2019 (al netto delle destinazioni vincolate)	€ 36.419,79

RIEPILOGO

PARTE STABILE art.67 comma 2 CCNL 21/05/2018 (Risorse Stabili soggette al limite art.23 comma 2 D.Lgs. 75/2017)	€ 82.708,14	(unico imp. consolidato – decurtazione consolidata anni 2011/2014 + RIA)
(Risorse Stabili escluse dal limite art.23 comma 2 D.Lgs. 75/2017)	€ 4.030,46	(incremento € 83,20 → € 2.496,00 + diff. PEO → € 1.534,46)
Meno gli istituti economici stabili individuati nell'art. 67, c. 1 del CCNL 21/05/2018 (progressioni economiche, indennità di comparto e altre voci storicizzate)	€ 48.020,85	[(PEO → € 34.781,87) + (COMPARTO/DIFF PEO/1°INQUADRAMENTO VIGILI → € 13.238,98)]
TOTALE PARTE STABILE a disposizione per la contrattazione decentrata	€ 38.717,75	
PARTE VARIABILE art.67 comma 3 CCNL 21/05/2018 (Tot.Risorse soggette al limite art.23 comma 2 D.Lgs. 75/2017)	€ 5.887,00	(fondi L.R. n. 19/1997)
(Tot.Risorse soggette escluse dal limite art.23 comma 2 D.Lgs. 75/2017)	€ 2.539,85	(risparmi lavoro straordinario anno 2018)
	€ 29.565,76	(Incentivo funzioni tecniche)
	€ 1.095,23	(compensi Istat – censimento popolazione 2019)
TOTALE PARTE VARIABILE a disposizione per la contrattazione decentrata	€ 39.087,84	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2019		
	(PARTE STABILE + PARTE VARIABILE) →	<u>€ 77.805,59</u>

QUOTA PARTE DELLE RISORSE SOPRA COSTITUITE (€ 77.805,59) RAPPRESENTANO FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA (€ 41.385,80) così ripartiti:

Risorse stabili soggette al limite	€ 10.724,81	(fondo nuove progressioni dal 01.01.2019)
Risorse Variabili non soggette al limite art.23 comma 2 D.Lgs. 75/2017:		
Specifiche disposizioni di legge – art.67 comma 3 lettera c) –	€ 29.565,76	(incentivi funzioni tecniche)
Specifiche disposizioni di legge – art.67 comma 3 lettera c) –	€ 1.095,23	(compensi Istat – censimento popolazione 2019)

TITOLO IV – SUDDIVISIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - ANNO 2019
(budget disponibile € 36.419,79 – IMPORTO AL NETTO DELLE DESTINAZIONI VINCOLATE)

1 – Indennità di condizioni di lavoro (art.70-bis, CCNL 21.05.2018)

COMMA 1, lett. a) → indennità di disagio	€ 252,00 (messo comunale - 1 euro a giorno di servizio (252gg))
COMMA 1, lett. b) → indennità rischio	€ 1.260,00 (5 operai - 1 euro a giorno di servizio (252gg))
COMMA 1, lett. c) → indennità maneggio valori	€ 200,00 (econo - 1 euro a giorno di servizio (200gg))

2 – INDENNITA' DI TURNO e Maggiorazione orario notturno, festivo e festivo-notturno

(art.17, c.2, lett. D CCNL 01/04/99) (art.24 CCNL 14.09.2000)

- Vigili Urbani

€ 4.349,61 (turno vigili > calcolo basato su prestazioni turnate per gg. 6 a settimana x 52 settimane (n. 2 unità))

3 – Reperibilità (art.24 CCNL 21.05.2018)

Servizio stato civile e cimiteriale

€ 2.248,58 (reperibilità stato civile – 6 ore x 61festivi e 52sabati – n. 2 unità)
(servizio cimiteriale > 12 ore solo 61festivi -n. 2 unità)

4 – Indennità per specifiche responsabilità (art.70-quinquies CCNL 21.05.2018)

COMMA 1 → coordinamento operai

COMMA 2 → ufficiali anagrafe-stato civile + addetti protez.civile

€ 1.000,00 (1 unità cat B - incarico formalmente attribuito)

€ 1.050,00 (st.civ. (1 unità) - prot.civ. (2unità) - importo euro 350 ciascuno)

5 – Risorse destinate alla performance

Performance organizzativa (art. 68, c.2 lett. a) CCNL 21.05.2018)

€ 15.635,76 (60% delle risorse totali di performance)

Performance individuale (art. 68, c.2 lett. b) CCNL 21.05.2018)

€ 10.423,84 (40% delle risorse totali di performance)

TOTALE GENERALE A PAREGGIO RISORSE CONTRATTABILI

€ 36.419,79

ULTERIORI RISORSE NON SOGGETTE A CONTRATTAZIONE

6 - Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (art.67, c.3, lett. c) CCNL 21.05.2018:

- Incentivi funzioni tecniche	€ 29.565,76
- Compensi ISTAT	€ 1.095,23

7- FONDO PER NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI – €. 10.724,81

Le parti, richiamate le procedure di cui all'art. 20 del CCDITerritoriale 2019-2021, specificano quanto di seguito.

Si dà atto che nel caso di mancata attivazione e/o attribuzione nell'anno di competenza delle nuove progressioni economiche orizzontali, le risorse a ciò destinate dovranno essere attribuite alla performance e concorreranno, nel medesimo anno, ad incrementarne la relativa dotazione. Parimenti, nel caso di minore utilizzo delle risorse destinate a nuove progressioni e cioè, fatto salvo eventuali casi di contenzioso, che il budget non venga integralmente utilizzato, le rimanenti somme, resesi non più utilizzabili per progressioni, dovranno anch'esse essere attribuite alla performance.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente accordo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e a quanto regolato dal CCDITerritoriale 2019-2021.

Le eventuali somme residue di Parte Stabile non utilizzate e riferite ai singoli istituti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, saranno portate a incremento del budget di performance della medesima annualità.

Dichiarazione a verbale

- 1) La RSU e le OO.SS. dichiarano di sottoscrivere la preintesa riservandosi di sottoporre all'assemblea dei lavoratori la destinazione delle risorse per nuove progressioni economiche orizzontali.

F.to La RSU

F.to Le OO.SS.

Samassi, 04.12.2019

- 2) Le parti in relazione all'art. 6 della preintesa concordano nel definire al 20% la percentuale di personale avente titolo alla maggiorazione del premio individuale ex art. 69 CCNL.

F.to La Parte Pubblica

F.to Le OO.SS.

F.to La RSU

Samassi, 04.12.2019